

**TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA**

**Sezione Lavoro**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da**

**SERGIO DE SIMONE**, c.f. DSMSRG75D24F839H, nato a Napoli il 24/04/1975 e residente a Bologna in via Giovanni Paolo Martini n. 30 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata a margine del presente atto dall'Avv. Milena Pescerelli c.f. PSCMLN70H58A944R (milena.pescerelli@ordineavvocatibopec.it - telefax 051/9914050) e dall'Avv. Diego Lorenzetti c.f. LRNDGI87R04I608W (diego.lorenzetti@ordineavvocatibopec.it - telefax 051/9914050), ed elettivamente domiciliato presso e nel loro studio in Bologna, via Altabella 11

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFF. SCOLASTICO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con domicilio *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

**e nei confronti di**

**TUTTI GLI EVENTUALI CONTROINTERESSATI**, rispetto ai quali si formula con il presente atto istanza per la notifica ex art. 151 c.p.c. a mezzo del sito *web* del Ministero dell'Istruzione

**in punto a**

- **accertamento** del diritto al riconoscimento del punteggio (11 punti) inerente i titoli culturali aggiuntivi nella GPS di prima fascia per il “sostegno” nella scuola secondaria di secondo grado, con conseguente **condanna** dell'amministrazione resistente all'inserimento del ricorrente nella graduatoria nella posizione conforme al punteggio complessivo riconosciuto, nell'ambito della procedura di aggiornamento/inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2023/2024 e **disapplicazione** di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ai provvedimenti di mancata valutazione/rettifica del punteggio,

**Premesse**

- Il Prof. De Simone è un docente non di ruolo laureato in Italianistica, Scienze Linguistiche, Culture Letterarie Europee presso l'Università di Bologna;
- il ricorrente ha frequentato con **successo il corso di specializzazione per l'attività di sostegno** conseguendo il relativo diploma in data 8/7/22 (doc. 1);



- dal 2022 è dedito all'insegnamento (doc. 2) che è la sua **unica fonte di sostentamento**;
- il Prof. De Simone è oggi inserito in TRE graduatorie per la Provincia di Bologna di Istituto per le supplenze: Scuola Secondaria I e II grado II fascia – classe A012 per discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, classe A022 – Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado nonché nelle graduatorie per le supplenze su posto di sostegno I fascia **ADSS** – sostegno scuola secondaria II grado (doc. 3);
- il Prof. De Simone, però, oggi è inserito nella graduatoria di prima fascia per il **Sostegno** nella Secondaria di secondo grado **CON UN PUNTEGGIO ERRATO IN DIFETTO (meno 11 punti!), per un mero ERRORE MATERIALE nella compilazione della domanda che L'UFFICIO SCOLASTICO NON HA CORRETTO NONOSTANTE LE RIPETUTE ISTANZE DI RETTIFICA DEL RICORRENTE!**
- La disciplina da applicare nel caso in esame è quella di cui all'**ordinanza ministeriale n. 112 del 6/5/2022** *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* con la quale il Ministero dell'Istruzione ha previsto le procedure, appunto di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 22/23 e 23/24 (doc. 4 – dette graduatorie sono state istituite dalla OM 60/20); si rileva sin d'ora che, per quanto di interesse, di assoluta rilevanza è **l'art. 8 comma 6 che prevede l'obbligo in capo all'amministrazione della RETTIFICA in caso di errore materiale** (in altre parole il cd. soccorso istruttorio);
- il Prof. De Simone effettuava la domanda di inserimento nelle cd. GPS di seconda fascia per le citate classi di concorso e di prima fascia per il Sostegno nella Secondaria di secondo grado **in tre step** (prot. 7226447 del 23/5/22, prot. 8197954 del 15/7/22, prot. 8752817 del 13/8/22 - doc. 5);
- il ricorrente in seguito alla pubblicazione della graduatoria il 2/8/22 apprendeva di essere stato inserito, per **UN MERO ERRORE MATERIALE NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**, nella GPS di prima fascia per il Sostegno nella Secondaria di secondo grado **alla posizione 319 con un punteggio di 36** (doc. 6);
- nella domanda in questione il professore, si insiste, per **ERRORE non aveva inserito i TITOLI CULTURALI AGGIUNTIVI pari ad 11 punti: i titoli sono pacificamente in possesso del ricorrente**, così come altrettanto **pacifico è il relativo punteggio pari ad 11**. Ciò emerge dalla **domanda** presentata dal ricorrente per l'inserimento nelle relative graduatorie



(GPS di seconda fascia per le classi di concorso A012 e A022), ove risulta collocato con il giusto punteggio che **comprende gli 11 punti** per i titoli aggiuntivi (23 + 11) (doc. 7) e dal **decreto di convalida del punteggio** GPS adottato dall'IPAS Aldrovandi Rubbiani e trasmesso all'amministrazione resistente il 30/10/23 prot. 7427/23 (doc.8);

- l'errore di compilazione è evidente, palese ed innegabile: **il punteggio totale spettante al Prof. De Simone nella GPS per il sostegno è 47 e non 36;**

- il Prof. De Simone **tempestivamente** segnalava l'accaduto all'Ufficio Scolastico con **pec del 6/8/2022**, protocollata al n. 10548 del 6/8/22, e **chiedeva la correzione/RETTIFICA del punteggio assegnato** pari a 36 perché *“non tiene conto dei titoli culturali aggiuntivi che invece risultano presenti nelle altre due graduatorie e che, sommati ai 36 punti per i titoli culturali di accesso, darebbero un punteggio totale pari a 47”* (doc. 9);

- il ricorrente, con **pec** del giorno successivo **7/8/2022**, protocollata al n. 10592 del 7/8/22, per completezza, integrava l'istanza di correzione allegando autodichiarazioni e certificazioni dei titoli culturali aggiuntivi nonché modulo di reclamo *“in caso fosse necessario a livello procedurale”* (doc. 10);

- è pacifico che il ricorrente si sia avvalso della **RETTIFICA** - soccorso istruttorio - di cui **all'art. 8 c. 6 O.M. n. 112/22** (doc. 4);

- a fronte dell'inecepibile contegno del Prof. De Simone, **nessun riscontro alle istanze di correzione/rettifica è mai giunto** nonostante gli innumerevoli solleciti anche tramite il sindacato cui il ricorrente si è rivolto per sbloccare la situazione;

- elemento determinante è che **il ricorrente con il corretto punteggio di 47 sarebbe oggi docente di ruolo come emerge dalla graduatoria allegata**: infatti, i docenti sino alla prof. Irene Di Dio con punteggio di 43,5 nel 2022/2023 e al Prof. Giampiero Narducci con 37 punti nel 2023/2024 sono stati assunti in ruolo, se il Prof. De Simone avesse avuto il punteggio che gli spetta, evidentemente, sarebbe in ruolo (doc. 11 e 12);

- nonostante ciò e nonostante l'errore di punteggio il Prof. De Simone ha avuto incarico di supplenza lo scorso anno scolastico 22/23, così come quest'anno (corrente anno scolastico 23/24), di talché si è determinato a non procedere giudizialmente per far accertare l'errore, confidando di attendere le nuove graduatorie provinciali per inserire correttamente i titoli aggiuntivi in suo possesso, ottenere il regolare punteggio ed entrare, infine, in ruolo;

- tale **scenario è stato sbaragliato dal decreto mille proroghe** che ha stravolto il quadro normativo e le prospettive del ricorrente: infatti, il decreto Milleproroghe d.l. n. 215/23 convertito in legge del **23 febbraio 2024** n. 18 **non ha previsto la proroga della possibilità**



**di assumere, in ruolo i docenti di sostegno dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) di prima fascia, come il Prof. De Simone, secondo la procedura prevista dall'articolo 59 comma 4 del Decreto Sostegni bis del 2021,** cioè attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei docenti di prima fascia – in possesso di specializzazione – per l'immissione in ruolo sul sostegno. **Tale procedura è stata prorogata sia per il 2022/2023 che per il 2023/2024, ma non per il 2024/2025, con la motivazione che, intanto, sono stati avviati i concorsi** (concorso al quale il ricorrente è stato costretto ad iscriversi e partecipare – doc. 13);  
- **a fine febbraio 2024 il fulmine a ciel sereno che ha determinato il Prof. De Simone a promuovere il presente ricorso** poiché con la nuova disciplina ha perso il posto di ruolo – invece garantito con il sistema previgente –, ha perso efficacia la specializzazione in sostegno in suo possesso – invece valida ai fini del ruolo nel precedente quadro normativo -. **In buona sostanza deve ripartire da zero, inclusi gli ingenti costi da sostenere, ulteriori rispetto a quelli già sopportati.**

\*

Il Prof. De Simone ha diritto a vedersi attribuito il punteggio di 47 a far data dall'a.s. 22/23, ha diritto ad essere inserito nella GPS di prima fascia per il Sostegno nella Secondaria di secondo grado con il punteggio di 47 a far data dall'a.s. 22/23 e così ha diritto ad entrare in ruolo, perché **è in possesso dei titoli culturali aggiuntivi che gli danno diritto agli ulteriori 11 punti** rispetto a quello ERRATO attualmente risultante dalla graduatoria vigente. Il ricorrente non ha il riconoscimento del proprio punteggio e, per l'effetto, del proprio posto di ruolo **perché l'amministrazione resistente NON ha correttamente VALUTATO i titoli, NON ha considerato e accolto l'istanza di RETTIFICA/correzione inviata dal Prof. De Simone il 6-7/8/22, NON ha RETTIFICATO IL PUNTEGGIO, NON ha RICONOSCIUTO al** ricorrente i 47 punti.

Il diritto vantato dal ricorrente è pacifico, con disapplicazione della graduatoria da parte dell'Ecc.mo Giudice adito per tutti i motivi che seguono in

#### **DIRITTO**

**1) VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 6 Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 E DELL'OBBLIGO DI RETTIFICA DEGLI ERRORI MATERIALI. VIOLAZIONE DEGLI ART. 6 L.N. 241/90 E SMI E DEL DOVERE DI SOCCORSO ISTRUTTORIO. VIOLAZIONE DELL'ART. 71 C. 3 DPR. 445/00 E SMI: VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ E RAGIONevolezza DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. E ART. 1 DELLA LEGGE**



## N. 241/90 E SMI.

L'art. 8, c. 6, dell'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6.05.2022 recita: *“In caso di diffformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria”*.

Tale obbligo di rettifica, e cioè il c.d. soccorso istruttorio, contemplato dall'ordinanza ministeriale è previsto dal legislatore a livello generale all'art. 6 c. 1 lett. b) della legge sul procedimento amministrativo il quale stabilisce che *“Il responsabile del procedimento: b) ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete ...”*.

Ancora, l'art. 71 c. 3 dpr 445/00 e smi prevede che *“Qualora le **dichiarazioni** di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle **irregolarità** o delle **omissioni** rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; ...”*.

Ebbene nel caso in esame, è **pacifico il diritto agli 11 punti** per i titoli culturali aggiuntivi in possesso del Prof. De Simone, **punti riconosciuti e noti all'amministrazione resistente** (docc. 8, 9 e 10).

Identicamente **pacifico l'errore materiale** in cui questi è incorso nella compilazione di una sezione della domanda dal medesimo formulata, poiché detti titoli infatti sono stati inseriti nella sezione relativa alla II fascia per le classi A012 e A022 ed omessi solo in quella per le GPS di prima fascia per il sostegno oggetto dell'odierno contendere (doc. 5).

Ancora **pacifica l'istanza di rettifica ex art. 8 c. 6 OM cit, inviata il 6-7/8/22** – e cioè **22 giorni dopo il completamento della domanda** – inviata dal ricorrente all'ufficio scolastico prima dell'inizio dell'anno scolastico, prima della pubblicazione delle graduatorie e prima dell'assegnazione degli incarichi (docc. 9 e 10).

Va da sé che il diritto agli 11 punti deve essere riconosciuto dall'Ecc.mo Tribunale adito con disapplicazione dei provvedimenti amministrativi contrari al medesimo.

Concorde la giurisprudenza di merito nel ritenere applicabile a casi come quello in esame il cd. soccorso istruttorio: *“È compito ... degli uffici scolastici provinciali “procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare diffformità nelle valutazioni” (comma 5) ed in caso di diffformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli “effettivamente posseduti”, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio ... (art. 8, comma 6). Tale attività di valutazione e di*



*eventuale rideterminazione dei punteggi pare doverosa ... anche per assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del MIUR (cfr. in senso favorevole ordinanza Tribunale di Massa nr 2363/2020 ...). ... Tale rettifica su istanza dell'interessato e previo confronto con i dati in possesso del MIUR discende dal generale l'obbligo del c.d. soccorso istruttorio” (Trib. Foggia, sez. lav. 2/1/21; in termini Trib. Foggia sez. lav. n. 2831/23, idem n. 2221/23; Trib. Frosinone, sez. lav., n.161/22).*

Prosegue il Giudice pugliese affermando che “*Con l’esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. Il soccorso istruttorio è nella fattispecie sicuramente esperibile, estendendosi alla sola carenza documentale relativa al possesso dei titoli e non agli elementi essenziali della domanda presentata nei termini e da un soggetto legittimato, pertanto non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale. Nel caso in esame [come per il Prof. De Simone] viene solo in questione una mera "trasposizione" dei titoli già dichiarati dalla ricorrente con le precedenti graduatorie [per il Prof. De Simone si tratta delle due diverse graduatorie dove sono attribuiti gli 11 punti in esame – docc. 7 e 8] e già riconosciuti dal Ministero”. “In definitiva l’Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente [si veda docc. 10 e 11], né ha attivato il meccanismo di soccorso istruttorio previsto dall’art. 6 della L. n. 241/1990, chiedendo alla candidata di rettificare le dichiarazioni erronee o incomplete rese per consentirle di riconoscere correttamente il punteggio attribuibile in ragione di quanto già riconosciuto con le precedenti graduatorie. L’Amministrazione in virtù della richiamata disciplina di settore ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di inserimento nelle graduatorie anche rettificando i punti assegnati con il sistema informativo e deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e già conosciuti [esattamente come nel caso in esame]. Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell’Amministrazione di svolgere un’attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418). Peraltro, la*



ricorrente [come il prof. De Simone] in sede di reclamo ha espressamente **chiesto il riconoscimento del punteggio** già in precedenza attribuitole, **fornendo all'Amministrazione tutti gli elementi utili per poter procedere alle necessarie verifiche e rettifiche**" (Trib. Foggia sez. lav. 2/1/21; in termini giurisprudenza sopra citata e Trib. Napoli, 2612/22).

In conclusione, in fattispecie identica è stato **accolto il ricorso cautelare** e riconosciuto il diritto al punteggio non calcolato sui seguenti presupposti: *"si ritiene dunque sussistente il **fumus boni iuris** dal momento che la domanda appare semplicemente incompleta non avendo la ricorrente indicato tutti i servizi valutabili [nel nostro caso titoli culturali aggiuntivi] ma già conosciuti dalla Pubblica amministrazione e suscettibili di rettifica [si vedano le due ulteriori domande/graduatorie e schede titoli – docc. 7 e 8]. Ne consegue che alla ricorrente in ragione del punteggio già posseduto e tenuto conto di quanto dichiarato con la domanda inoltrata devono essere assegnati come preteso 145 punti [nella fattispecie i 47 punti totali], secondo il calcolo indicato in ricorso ed incontestato, ..."* (Trib. Foggia, sez. lav. 2/1/21).

Il diritto del ricorrente al riconoscimento degli 11 punti è pacifico.

La conoscenza da parte dell'amministrazione resistente dei titoli aggiuntivi del Prof. De Simone e del relativo punteggio, valutati e calcolati per le classi di concorso A012 e A022, è pacifica. L'invio della richiesta di rettifica del punteggio/attivazione del soccorso istruttorio da parte del ricorrente è pacifico.

Il ricorso sotto il profilo del *fumus boni iuris* è fondato.

## **2) VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 5 O.M. n. 112/22. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

Fermo quanto rilevato al punto precedente, a completamento di quanto dedotto e sotto diverso profilo si evidenzia che l'art. 8 comma 5 della OM 112/22 prevede che *"Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla **valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza**, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, **al fine di evitare difformità nelle valutazioni**"*.

È di tutta evidenza che nel caso di specie, **tale valutazione e dovere istruttorio di accertamento e verifica siano stati integralmente omessi** poiché il Prof. De Simone è inserito in tre graduatorie provinciali - seconda fascia per la classe di concorso A012, seconda fascia per la classe di concorso A022 e prima fascia per il sostegno ADSS – ed è documentalmente provato che **nelle prime due sono attribuiti 11 punti per titoli culturali aggiuntivi mentre nella terza per il sostegno NO!** Ciò è provato dalle graduatorie e dal decreto di convalida del



punteggio sopra citato (docc. 6 e 7).

Esaustivo il decreto dell'IPAS Aldrovandi Rubbiani (doc. 8):

Fascia	Classe di concorso	titolo acc.	altri titoli	servizi Punteggio	Totale
II	A012	23	11	/	34
II	A022	23	11	/	34
I	ADSS	36	/	/	36

**Il diritto del ricorrente agli 11 punti per i titoli culturali aggiuntivi è pacifico, innegabile e pertanto deve essere riconosciuto.**

Il ricorso sotto il profilo del *fumus boni iuris* è fondato, anche sotto questo diverso profilo.

\*

Ricondotto a legittimità il punteggio del ricorrente e disposto il corretto inserimento del medesimo in graduatoria il Prof. De Simone ha diritto all'inserimento in ruolo che gli sarebbe spettato e che gli spetta per legge.

Ricondurre a legittimità la posizione del ricorrente significa inserire in ruolo Il Prof. De Simone; per l'effetto dell'accoglimento dei motivi di cui sopra è questo ciò che si chiede all'Ecc.mo Giudice adito e che l'amministrazione era tenuta a fare sin dall'a.s. 22-23 prima e dall'a.s. 23-24 poi, e non ha fatto a causa dell'omesso soccorso istruttorio, ed è tenuta a fare all'esito del presente giudizio.

\*

### ISTANZA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni iuris* è stata dimostrata.

Il *periculum in mora* è pacificamente sussistente posto che il punteggio errato nell'attuale contesto normativo arreca un gravissimo danno, pacificamente irreparabile.

Infatti, il profilo cautelare è molto semplice ed è stato indicato nelle premesse: il **ricorrente**, in attesa della ulteriore proroga del regime di immissione in ruolo per il sostegno, in attesa del nuovo aggiornamento delle graduatorie per ottenere il riconoscimento dei propri 11 punti, a **fine febbraio 2024 (poco più di un mese fa!)** ha appreso che **la sua vita professionale e personale stava per essere soverchiata**, per utilizzare un eufemismo.

Il decreto Milleproroghe d.l. n. 215/23 convertito nella legge n. 18 del **23 febbraio 2024 NON ha previsto la proroga della possibilità di assumere in ruolo i docenti di sostegno dalle Graduatorie provinciali delle supplenze (Gps) di prima fascia**, come il Prof. De Simone, **attraverso lo scorrimento delle graduatorie stesse**. Come ben noto, **tale procedura è stata**





**prorogata sia per il 2022/2023 che per il 2023/2024, ma non per il 2024/2025, perché sarebbero stati banditi i concorsi** (concorso al quale il ricorrente è stato costretto ad iscriversi e partecipare – doc. 13).

Ebbene, ad oggi il ricorrente NON può essere immesso in ruolo, è in possesso di un titolo di specializzazione per il sostegno che è pressoché carta straccia poiché per entrare nelle graduatorie del sostegno con la nuova normativa non è più sufficiente occorrendo ulteriori corsi e titoli. Il Prof. De Simone deve ripartire da zero!

Tutto ciò perché l'Ufficio Scolastico resistente non ha rettificato il suo punteggio di 11 punti, pacificamente dovuto.

**Se il punteggio del ricorrente fosse stato quello dovuto di diritto e cioè 47, oggi, o meglio sin dall'anno scolastico 2022/2023, egli sarebbe immesso in ruolo come emerge dalla graduatoria allegata** (docc. 11 e 12).

Con il nuovo quadro normativo dal prossimo anno scolastico questo non sarà più possibile.

Va da sé che è VITALE per il ricorrente l'accoglimento del presente ricorso. Il riconoscimento degli 11 punti, il corretto inserimento in graduatoria e per l'effetto l'immissione in ruolo (quanto meno dall'a.s. 2023/24).

Questo è il requisito del *periculum in mora* più **che mai sussistente**, ad avviso della scrivente difesa, nel caso in esame.

\* \* \*

La scrivente difesa formula ogni più ampia riserva in ordine alla quantificazione di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente nel caso quest'ultimo non riesca ad essere assunto in ruolo.

\* \* \*

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

La presente controversia ha ad oggetto il riconoscimento del punteggio spettante al ricorrente e la sua corretta collocazione nella graduatoria citata; qualora il giudice ne ravvisi la necessità, si fa sin da ora richiesta di notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., al fine di garantire la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, che potrebbero essere molti e di difficile individuazione.

Per tale ragione, considerata l'oggettiva difficoltà di procedere alla notificazione nei modi ordinari per l'alto numero degli interessati e destinatari e visto che l'ordinaria notifica per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea per il raggiungimento dello scopo, il ricorrente chiede all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito **l'autorizzazione a procedere**



**alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, mediante l'inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca,** principale mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, emessi i provvedimenti di rito per l'instaurazione del contraddittorio e respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione:

**- accertare e dichiarare il diritto del Prof. De Simone agli 11 punti relativi ai titoli culturali aggiuntivi** nella graduatoria di prima fascia per il "sostegno" nella scuola secondaria di secondo grado e per l'effetto, **condannare** l'amministrazione resistente **all'inserimento del ricorrente nella graduatoria** di prima fascia per il "sostegno" nella scuola secondaria di secondo grado nella posizione conforme al **punteggio complessivo riconosciuto di 47** e ad ogni conseguente ulteriore provvedimento ivi inclusa l'immissione in ruolo con scorrimento della graduatoria aggiornata, con disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso ai provvedimenti di mancata valutazione/rettifica del punteggio.

Con ogni più ampia riserva di ulteriore difesa e istanza istruttoria.

Con vittoria di compensi professionali da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si allegano:

- 1) autocertificazione Titolo TFA Sostegno;
- 2) contratti insegnamento;
- 3) graduatorie attuali I fascia sostegno e estratto II fascia A012 A022;
- 4) OM 112.22;
- 5) domanda inserimento graduatorie;
- 6) GPS I fascia sostegno 2.8.22;
- 7) estratto GPS II fascia A012 e A022 2.8.22;
- 8) decreto convalida punteggio IPAS Aldrovandi Rubbiani 30.10.23;
- 9) pec del 6.8.22 e allegati;
- 10) pec del 7.8.22 e allegati;
- 11) assegnazioni e surroga ruolo da GPS I fascia 22.23;
- 12) assegnazioni ruolo da GPS I fascia 23.24;
- 13) convocazione prova scritta concorso ruolo 2024.



Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è esente perché rientrante nella materia di lavoro subordinato e il Prof. De Simone non supera i limiti di reddito previsti per legge (doc. 14).

Bologna, 15 aprile 2024

Avv. Milena Pescerelli

Avv. Diego Lorenzetti

